

PROPOSTA DI LEGGE:

"ISTITUZIONE DEL SERVIZIO REGIONALE SOCIALE PER LE ATTIVITA' MOTORIE  
E SPORTIVE"

R E L A Z I O N E

La proposta di legge che presentiamo vuole essere una proposta di legge-quadro per la istituzione di un servizio regionale per lo sport e le attività motorie, come fatto sociale e culturale di massa.

Pur nei limiti delle competenze regionali buona parte delle regioni italiane si sono date uno strumento legislativo organico in questo settore di attività, già dalla passata legislatura; mentre la Regione Puglia ha approvato una serie di leggi che pur contenendo qualcosa di positivo, mancano di una impostazione organica e di una chiara visione sociale.

Lo sforzo quindi, che viene avanti da parte del nostro Gruppo è quello di rendere articolato e organico l'intervento in questo settore, qualificandolo ancor più dal punto di vista sociale attraverso l'incremento dell'attività motoria e sportiva di massa a partire dalla primissima infanzia. Ciò anche in previsione dei prossimi decreti governativi all'attuazione della Legge 382 che dovrebbe trasferire alle Regioni le competenze in materia di promozione di attività sportive e ricreative e relativi impianti.

Tutti ci rendiamo conto, nel momento in cui andiamo a legiferare in materia, che lo spettacolo cui assistiamo è davvero desolante: dopo trent'anni dalla liberazione del nostro Paese, mentre da un lato c'è lo scandaloso mercato dello sport professionistico con la moltiplicazione dei miliardi, dall'altro v'è la deficienza o addirittura la carenza assoluta di impianti di base.

E' spaventoso considerare che, mentre nel settore calcio professionistico ci sia un movimento di capitali pari alla somma di oltre 250 miliardi l'anno, il 60% dei Comuni italiani sia privo di un impianto sportivo e l'attività motoria venga praticata solo da un giovane su 16.

E le conseguenze di tale stato di cose sono ancora più spaventose: 5 milioni di ragazzi italiani, il 50% di coloro che frequentano la scuola dell'obbligo, sono affetti da malformazioni, cioè da deformazioni dello scheletro, mentre per il 5% di essi (250 mila ragazzi) i parafisimi sono destinati a tramutarsi in dismorfismi cioè deformazioni permanenti.

Quali le cause politiche e legislative di un simile stato di cose?

In Italia non esiste una legislazione nazionale in materia di sport. L'unica legge esistente è la 426 del 16.2.1942, cioè del periodo fascista, che ha rappresentato e purtroppo rappresenta ancora il fondamento giuridico istituzionale di un ibrido sistema con componenti, le più eterogenee che coesistono in una realtà sociale estremamente caotica.

In Italia non c'è né una esplicita iniziativa privata sostenuta da un elevato reddito nazionale che esercita una forte spinta alla pratica sportiva come avviene negli U.S.A., né un massiccio intervento statale che parta dalla concezione dello sport come alto servizio sociale e diritto del cittadino come in U.R.S.S. e negli altri Paesi socialisti.

I caratteri infatti, della Legge 426 istitutiva del CONI sono manifestamente paradossali, autoritari e di ispirazione ideologica; tali caratteri si possono benissimo ricavare dagli artt.2 e 3: "art.2 - Compiti del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) sono l'organizzazione e il potenziamento dello sport nazionale e l'indirizzo di esso verso il perfezionamento -

mento, atletico con particolare riguardo al miglioramento fisico o morale della razza"; "art.3 - Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano nello espletamento di cui all'articolo precedente: 1)- provvede alla conservazione, al controllo e all'incremento del patrimonio sportivo nazionale; 2)- coordina e disciplina l'attività sportiva comunque e da chiunque esercitata; 3)- ha il potere di sorveglianza e di tutela su tutte le organizzazioni che si dedicano allo sport e ne ratifica, direttamente e per mezzo delle Federazioni Sportive Nazionali, gli Statuti ed i Regolamenti; 4)- appronta gli atleti ed i mezzi per le olimpiadi e per tutte le altre manifestazioni sportive nazionali ed internazionali, con riguardo alla preparazione olimpica o per il raggiungimento di altre finalità".

Si vede subito come tale impostazione autoritaria cozza contro i principi fondamentali della Costituzione Repubblicana la quale pur non citando specificamente l'attività sportiva, sancisce con gli artt.3,30,31, 17,18,21,32,34,36, i fondamentali principi della libertà personale e di associazione nonché il rispetto della personalità dell'uomo nella sua globalità ed il diritto di ciascuno di fruire gratuitamente dei servizi collettivi di formazione umana.

In seguito a tali profonde contraddizioni, coesistono in Italia, nati negli ultimi 30 anni, enti "ufficiali" autonomi, CONI e federazioni sportive, società legate a gruppi industriali ed associazioni dilettantistiche, grosse imprese dello spettacolo sportivo ed enti di promozione quali UISP,CSI,ENDAS, ENARS ecc., nati da una sincera spinta democratica e per lunghi anni discriminati.

Sembra incredibile, eppure è vero che ad oltre 30 anni di distanza dalla liberazione la Repubblica Italiana non si sia ancora data una legislazione demo

cratica in materia!

Qualche provvedimento parlamentare c'è stato, come il piano quin  
quennale 1966 o quello che impone la costruzione di impianti presso tut  
te le scuole; ma ne è stata sempre disattesa la realizzazione.

E' mancata alla classe dirigente italiana, dopo la Resistenza e la  
liberazione, la coscienza che lo sport non è un passatempo ma una nessi  
tà psico-fisica del cittadino ed un momento di tutta la formazione umana.

Vengono quindi fuori i dati impressionanti già esposti oltre a quel  
lo che in Italia solo il 2,5% dei cittadini pratica lo sport e che nella  
Italia Meridionale tale dato scende a poco più dello 0,50%.

Ed oltre alla mancanza di sport ed attività motoria, contribuiscono  
ancora a minacciare la salute del cittadino ed in particolare dei giovani  
simi la mancanza di aule scolastiche, la congestione delle città, i ritmi  
massacranti delle fabbriche, l'inquinamento ecc.

Occorre quindi intervenire ed in maniera concreta e decisiva; comin  
ciare dalla primissima infanzia a dare allo sport ed alla attività motoria  
il necessario rilievo di cui ha preso coscienza l'umanità nel corso dei se-  
coli; e fin da alcuni secoli fa, per non andare troppo indietro negli anni,  
quel grande pedagogo che fu Rousseau nell'"Emile" poneva in termini estre  
mamente moderni il problema dell'attività motoria, della educazione fisica  
e dello sport nel quadro della formazione completa dell'uomo e del cittadino:  
"Volete dunque coltivare l'intelligenza del vostro allievo? Coltivate le for  
ze che essa deve governare. Esercitate continuamente il suo corpo; rende  
te-lo robusto e sano, per renderlo buono e ragionevole, fatelo lavorare, agire,  
correre, guidare, muoversi continuamente, sia uomo per il vigore e lo sarà

CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA

GRUPPO CONSILIARE DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO

70124 B A R I

VIA CAPRUZZI, 212 - TEL. 365755

5.

presto per la ragione".

Ormai si va assumendo una diversa coscienza democratica e costruttiva che superi la politica delle attese. Alla politica delle attese si sostituisce oggi la politica delle partecipazioni e dell'impegno democratico.

Di positivo è da rilevare inoltre che nel Progetto '80 al cap.4: "Cultura e progresso civile" è detto: "Il riconoscimento dei valori civili dello sport, quale strumento di elevazione fisica e morale dei cittadini, comporta un impegno dello Stato che renda possibile la più larga diffusione della pratica sportiva. Diversamente lo sport da mezzo di difesa della salute e di arricchimento della personalità si riduce ad un consumo spettacolare falsato nei suoi significati originari".

"L'Ente locale dovrà costituire a livello periferico il centro propulsivo di ogni attività sportiva, assicurando la partecipazione degli organismi dell'associazionismo sportivo sia alla promozione della pratica sportiva sia alla realizzazione ed alla gestione degli impianti".

Da questa impostazione del progetto '80 scaturisce quindi la nuova concezione dello sport come servizio sociale.

Viene avanti quindi la necessità non di constatare semplicemente certi fatti negativi, ma di operare delle effettive scelte politiche che privilegino certi valori e ne combattano altri.

I Comuni devono contare ed avere il massimo di autonomia anche in questo settore.

Le Regioni devono ricevere i finanziamenti necessari; ma non bisogna attendere per intervenire basandoci sulle risorse reali e senza strappare le Regioni possono intervenire per spingere in una certa direzione.

E quindi, partendo da queste considerazioni, la nostra proposta di legge si muove in quattro direzioni: impianti, attrezzature, incentivazioni, promozione; tutto ciò da realizzare avvalendosi la Regione della presenza attiva e costruttiva dei Comuni, del tessuto associazionistico democratico, degli istituti specializzati in materia ed in particolare delle università.

La proposta di legge consta di 18 articoli. Il primo ed il secondo ne evidenziano la aspirazione e le finalità; gli artt.3,4,5 sono istitutivi del Comitato Regionale dello Sport, dei suoi compiti, del suo funzionamento, mentre l'art.6 prevede l'analogia istituzione dei comitati provinciali e comunali. Gli artt.7 e 8 indicano i soggetti destinatari degli interventi, ciascuno nell'ambito delle indicazioni per le singole iniziative, ed il programma di interventi ed attività. Con gli artt.9 e 10 si stabiliscono le provvidenze ed i criteri di assegnazione dei contributi per gli impianti sportivi, mentre con l'art.12 si stabiliscono le norme per la presentazione delle domande di contributi. L'art.13 stabilisce i piani di riparto dei contributi stessi, e l'art.14 fissa le norme per il programma di attività realizzate direttamente dalla Regione ed il 15 i criteri per la gestione degli impianti.

L'art.16, infine contiene le disposizioni finanziarie.

<i>Rocco Galatone</i>	Rocco	Galatone
<i>Benito Piccigallo</i>	Benito	Piccigallo
<i>Tommaso Clemente</i>	Tommaso	Clemente
<i>Giovanni Papapietro</i>	Giovanni	Papapietro
<i>Nicola D'Andrea</i>	Nicola	D'Andrea
<i>Antonio Ventura</i>	Antonio	Ventura

CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA  
GRUPPO CONSILIARE DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO  
70124 B A R I  
VIA CAPRUZZI, 212 - TEL. 365755

PROPOSTA DI LEGGE: "ISTITUZIONE DEL SERVIZIO SOCIALE REGIONALE PER  
LE ATTIVITA' MOTORIE E SPORTIVE"

ad iniziativa dei Consiglieri:

Rocco Galatone, Benito Piccigallo, Tommaso Clemente, Giovanni Pa-  
papietro, Nicola D'Andrea, Antonio Ventura

ART. 1 - PREMESSA

La Regione Puglia, in attuazione delle finalità dell'art.13 dello Statuto considera lo sport un servizio sociale di primaria importanza, nell'ambito del sano impiego del tempo libero, per la formazione dell'uomo e del cittadino.

ART. 2 - FINALITA' DELLA LEGGE

Per contribuire a rendere effettivo tale servizio sociale, con le modalità previste dalla presente legge, promuove la realizzazione di impianti ed attrezzature sportive, la istituzione di servizi per la tutela sanitaria delle attività sportive e per la formazione e qualificazione degli operatori socio-sanitari in campo sportivo.

La Regione promuove ed agevola altresì ogni attività ed iniziativa tendente ad avviare, incrementare e consolidare la pratica sportiva di massa e l'associazionismo sportivo democratico.

ART. 3 - COMITATO REGIONALE - COMPOSIZIONE

E' istituito il Comitato regionale dello sport come organo di consultazione e di proposta ai componenti organi regionali, per l'attuazione dei compiti previsti dall'art. 2 della presente legge.

Il Comitato è composto da:

- a) - membro della Giunta preposto alla materia che lo presiede;
- b) - tre consiglieri regionali eletti dal Consiglio con votazione speciale;

**CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA**

GRUPPO CONSILIARE DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO

70124 B A R I

VIA CAPRUZZI, 212 - TEL. 365755

- c) - un rappresentante per ciascuna delle cinque Amministrazioni provinciali della Puglia;
- d) - un rappresentante per ciascuno dei cinque Comuni capoluoghi della Regione;
- e) - sei rappresentanti degli altri Comuni della Regione designati dall'ANCI pugliese, garantendo la presenza paritaria dei Comuni inferiori ai 10.000 abitanti, dei Comuni tra i 10.000 e i 30.000 abitanti e dei Comuni superiori ai 30.000 abitanti;
- f) - il delegato regionale del C.O.N.I.;
- g) - il sovrintendente scolastico regionale o un suo delegato;
- h) - i rappresentanti, uno per ciascuno, dei seguenti Enti di promozione sportiva o associazioni del tempo libero: ENARS-ACLI, ARCI-UISP, CSI, AICS, ENDAS, designati dalle rispettive organizzazioni;
- i) - tre rappresentanti delle Confederazioni sindacali maggiormente rappresentative designati dai rispettivi organismi regionali;
- l) - quattro esperti, uno in problemi socio-sanitari, uno in attrezzature ed impianti sportivi, uno in problemi di assetto del territorio, uno in problemi socio-psico-pedagogici, nominati dal Consiglio regionale su proposta della Giunta e previa consultazione della Commissione Consiliare competente.

Il Comitato elegge nel suo seno il Vice Presidente ed altri cinque membri che insieme al Presidente formeranno l'esecutivo del Comitato.

Funge da segretario del Comitato un funzionario della Giunta.

Il Comitato si rinnova con l'elezione del Consiglio regionale, si riunisce almeno quattro volte l'anno ed ha sede presso la Giunta regionale.

ART. 4 - INDENNITA' PREVISTE PER I COMPONENTI IL COMITATO REGIONALE

Ai componenti il Comitato regionale dello sport che non siano membri del Consiglio regionale viene corrisposta una indennità per ogni giorno di seduta, per non più di dieci sedute all'anno, nella misura di lire 10.000 (diecimila), al lordo delle ritenute fiscali.

Ai membri del Comitato residenti in Comune diverso da quello della sede del Comitato stesso, viene altresì corrisposto un trattamento economico di trasferta di lire 15.000 ogni 24 ore o frazione nella misura di 1/24 per ogni ora; agli stessi è corrisposto il rimborso spese di viaggio sulla base della spesa effettivamente sopportata.

Ai componenti che per ragioni di ufficio si recano fuori della sede del Comitato compete il trattamento economico di missione previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

La missione deve essere autorizzata dal Presidente del Comitato.

ART. 5 - COMPITI DEL COMITATO REGIONALE

I compiti del Comitato regionale sono:

- a) - proporre programmi pluriennali per la diffusione delle attività motorie e dello sport e coordinare i piani esecutivi annuali per la costruzione degli impianti sportivi, per la promozione dei corsi di istruzione e dei centri di formazione dei quadri direttivi e tecnici delle associazioni sportive;
- b) - concordare ed esprimere il proprio parere sui piani annuali di sostegno finanziario e tecnico dei programmi degli Enti di promozione sportiva e del tempo libero aventi i requisiti previsti dall'art. 3 della presente legge e le cui attività siano rivolte ad incrementare lo sport come servizio sociale;

- c) - coordinare, di intesa con i Comuni e le Province interessati, nonché con gli organi collegiali della scuola, le iniziative per lo sviluppo delle attività motorie e dello sport promosse nelle scuole e nei posti di lavoro;
- d) - partecipare alla eventuale elaborazione di piani di attività interregionale.

ART. 6 - COMITATI PROVINCIALI E COMUNALI

Analogamente all'istituzione del Comitato regionale, le Province ed i Comuni istituiranno Comitati provinciali e comunali cui saranno chiamati a partecipare Enti ed Associazioni di promozione ed attività sportiva e del tempo libero esistenti sul posto.

ART. 7 - SOGGETTI DESTINATARI

Destinatari dei benefici e delle provvidenze previsti dalla presente legge, ciascuno nell'ambito delle indicazioni per le singole iniziative, sono:

- a) - Comuni, Province, loro Consorzi, comprensori e comunità montane;
- b) - Enti di promozione sportiva, associazioni del tempo libero riconosciute a caratterenazionale, associazioni sportive regolarmente costituite che non abbiano fini di lucro e speculazione e la cui attività sia rivolta ad incrementare lo sport come servizio sociale e come fatto culturale di massa, purchè rendano pubblici i loro bilanci di attività;
- c) - istituti di livello universitario o altri analoghi, qualificati e specializzati per condurre studi, ricerche, indagini conoscitive, sperimentazione e documentazione.

ART. 8 - PROGRAMMA DI INTERVENTI ED ATTIVITA'

Il programma di attività previsto dalla presente legge è organizzato sulla

base della concessione di contributi, secondo le modalità previste dagli articoli successivi, per:

- a) - la costruzione, l'ampliamento, il miglioramento e l'attrezzatura di impianti sportivi di uso sociale e per attività dilettantistiche;
- b) - la promozione di attività ed iniziativa tendente a sollecitare, promuovere, incrementare la pratica sportiva come igiene preventiva e rieducativa di massa: corsi di formazione sportiva, corsi per operatori sportivi, dotazioni di equipaggiamento e materiale sportivo;
- c) - la promozione di iniziative tendenti a sviluppare lo sport come servizio sociale è fatto culturale di massa: incontri, convegni, studi, ricerche, sperimentazione, documentazione, indagini conoscitive e pubblicazione di atti relativi.

I servizi di tutela sanitaria delle attività sportive e per la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento degli operatori socio-sanitari, saranno disciplinati con provvedimenti legislativi di delega agli Enti locali nell'ambito della attuazione della riforma sanitaria. Nelle more di emanazione di tali provvedimenti rimangono in vigore i principi stabiliti dalla legge n. 12 del 25.6.1973.

#### ART. 9 - IMPIANTI SPORTIVI

Le provvidenze di cui all'art. 8 - lettera a) - della presente legge sono previste a favore di Comuni, Province, loro consorzi e comunità montane con contributi in conto capitale nella misura non superiore al 70% della spesa globale ammissibile.

Agli effetti del comma precedente è riconosciuta ammissibile una spesa

per il costo di opere per impianto sportivo nella misura massima di 200 milioni di lire.

Leprovvidenze di cui al precedente articolo sono cumulabili con altre provvidenze concesse dallo Stato o da altri Enti purchè la somma globale dei contributi non superi il tetto del 70% previsto dal I comma del presente articolo.

ART. 10 - CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI PER GLI IMPIANTI SPORTIVI

I contributi previsti dal precedente articolo saranno concessi secondo i seguenti criteri di priorità:

- a) - costruzione di impianti polivalenti di base a larga utilizzazione per la pratica dell'attività motoria e sportiva di massa e a basso costo di esercizio;
- b) - costruzione di impianti comprensoriali da destinare ad uso consortile di vari Comuni;
- c) - costruzione di impianti in quartieri metropolitani a forte espansione demografica e con rilevante sviluppo industriale.

ART. 11 - INIZIATIVE PER LO SPORT A CARATTERE SOCIALE

In applicazione dell'art. 8, lettera b) della presente legge, la Regione concede contributi in misura non superiore al 50% della spesa riconosciuta ammissibile a favore di Comuni, Province, loro consorzi, comunità montane, nonché a favore di Enti ed Associazioni di cui alla lettera b) dell'art. 7 della presente legge.

Gli interventi previsti dalla lettera e) dell'art. 8 della presente legge vengono attuati attraverso contributi, che non superino il 40% della spesa globale riconosciuta ammissibile, a istituti di livello universitario.

CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA

GRUPPO CONSILIARE DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO

70124 B A R I

VIA CAPRUZZI, 212 - TEL. 365755

Iniziative analoghe a quelle del comma precedente la Regione può direttamente assumere, attraverso i suoi organi, su deliberazione della Giunta e previo parere della commissione competente.

ART.12 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Per ottenere i contributi previsti dall'art.9 della presente legge, comuni, province, loro consorzi e comunità montane devono inoltrare domanda al Presidente della Giunta regionale entro il 30 aprile di ogni anno.

Le domande devono indicare i tempi tecnici previsti per la realizzazione degli impianti e devono essere corredate dalla seguente documentazione:

- a)- relazione illustrativa sulla tipologia della zona interessata con specifica indicazione degli impianti esistenti, del loro uso e delle effettive necessità ed utilità delle opere da realizzare in relazione alle finalità della presente legge ed alla compatibilità con gli strumenti urbanistici della zona;
- b)- progetto di massima e relazione tecnico illustrativa delle caratteristiche degli impianti da costruire e della loro ubicazione;
- c)- preventivo di spesa e piano di finanziamento;
- d)- proposta di normativa per la regolamentazione dell'uso e della gestione degli impianti.

Per ottenere i contributi di cui all'art.11 gli enti e le organizzazioni aventi diritto devono inoltrare domanda entro il 30 aprile di ogni anno al Presidente della Giunta regionale.

Alla domanda devono essere allegati il programma dell'iniziativa, il preventivo di spesa ed una relazione illustrativa, sui fini sociali che l'iniziativa si propone.

ART.13 - PIANO DI RIPARTO DEI CONTRIBUTI

Entro 40 giorni dalla data di scadenza della presentazione delle domande di cui all'art.12, la Giunta regionale predispone un piano per la distribuzione dei contributi per la costruzione di impianti ed un piano di riparto dei contributi relativo alle attività ed iniziative per la promozione sportiva a scopo sociale.

Il piano per il riparto dei contributi per la costruzione degli impianti munito delle indicazioni di cui alle lettere a)-b)-c) e d)- dell'articolo precedente, previo parere del Comitato dello sport di cui all'art.3 della presente legge, è sottoposto, entro il 31 luglio di ogni anno all'approvazione del Consiglio regionale dopo l'esame da parte della Commissione consiliare competente.

Il piano di riparto dei contributi per le iniziative e le attività per la promozione dello sport come servizio sociale, è elaborato dalla Giunta entro 40 giorni dalla data di scadenza della presentazione delle domande e, sentito il Comitato dello Sport, sottoposto entro il 31 luglio all'approvazione del Consiglio regionale dopo l'esame da parte della commissione competente.

ART.14 - PROGRAMMA DELLE ATTIVITA' REALIZZATE DIRETTAMENTE DALLA REGIONE

Le attività ed iniziative promosse direttamente dalla Regione, ai sensi dell'art.11 della presente legge sono approvate dal Consiglio regionale su proposta della Giunta, sentito il parere del Comitato allo Sport di cui all'articolo 3 della presente legge.

ART.15 - GESTIONE DEGLI IMPIANTI

Tutti gli impianti costruiti, ampliati, attrezzati con i contributi regionali

previsti dalla presente legge, sono aperti a tutti.

Gli enti locali destinatari dei contributi regoleranno con apposite norme la utilizzazione e la gestione degli impianti dopo aver ascoltato il parere delle componenti sociali e sportive esistenti nel territorio ed interessate all'uso degli stessi.

La gestione deve comunque avere carattere sociale garantendovi la partecipazione di tutte le associazioni democratiche del tempo libero riconosciute a livello nazionale ed esistenti a livello provinciale.

#### ART.16 - DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'art.4 della presente legge si farà fronte con lo stanziamento della somma di L.7 milioni da prevedere annualmente in apposito capitolo di bilancio.

Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'art.9 della presente legge si farà fronte con uno stanziamento annuale non superiore ad 1/10 dell'intero bilancio regionale e comunque non inferiore a 2 miliardi.

Agli oneri derivanti dall'art.11 primo comma della presente legge si farà fronte con stanziamento annuale nell'apposito capitolo di bilancio della somma di L.100 milioni.

Agli oneri derivanti dall'art.11, secondo ed ultimo comma della presente legge si farà fronte con uno stanziamento annuale della somma di L.50milioni da prevedere annualmente nell'apposito capitolo di bilancio.

Le somme stanziare e non impegnate nell'anno di riferimento potranno essere utilizzate nei due esercizi successivi a quello dello stanziamento.

#### ART. 17 - ABROGAZIONE DELLE LEGGI E DISPOSIZIONI SUPERATE

Ogni legge o disposizioni contenute in leggi della Regione Puglia in contra-

CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA

GRUPPO CONSILIARE DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO

70124 BARI

VIA CAPRUZZI, 212 - TEL. 365755

sto con la presente o da questa superata è dichiarata abrogata.

ART. 18 - URGENZA - PUBBLICAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE

La presente legge della Regione Puglia è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt.127 della Costituzione e 60 dello Statuto.

La presente legge verrà pubblicata sul bollettino Ufficiale della Regione ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione.

<i>Rocco Galatone</i>	Rocco	Galatone
<i>Benito Piccigallo</i>	Benito	Piccigallo
<i>Tommaso Clemente</i>	Tommaso	Clemente
<i>Giovanni Papapietro</i>	Giovanni	Papapietro
<i>Nicola D'Andrea</i>	Nicola	D'Andrea
<i>Antonio Ventura</i>	Antonio	Ventura

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA  
Trasmesso alla III Commissione Consiliare permanente il 15-11-76